



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**  
**DIPARTIMENTO SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA**  
**DIPARTIMENTO EDILIZIA, CONTRATTI E APPALTI**

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RILEGAMENTI IN FIBRA OTTICA DELLA  
DORSALE AMGAS PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
FOGGIA.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Marzo 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Silvio CIAMPOLI

DIRETTORI DEI LAVORI

Dott. Danilo DE ROGATIS

Geom. Silvio CIAMPOLI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Ing. Antonio TRITTO

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	3
ART. 2 – UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI.....	3
ART. 3- DURATA DELL’APPALTO .....	3
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO.....	3
ART. 5 – CATEGORIE E QUALIFICAZIONE .....	3
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.....	4
ART. 7 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .....	4
ART. 8 – DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI.....	4
ART. 9 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE.....	4
ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	5
ART. 11 - PENALE.....	5
ART. 12 – DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	5
ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE .....	5
ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO .....	6
ART. 15 - MANUTENZIONE DELLA FORNITURA FINO AL COLLAUDO.....	6
ART. 16 - GARANZIA.....	6
ART. 17 - PAGAMENTO.....	6
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	6
ART. 19 – NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	6
ART. 20 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	6
ART. 21 – PIANI DI SICUREZZA .....	6
ART. 22 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA.....	7
ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 24 - CAUZIONI.....	8
ART. 25 - ASSICURAZIONI.....	9
ART. 26 – DOMICILIO LEGALE .....	9
ART. 27 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	9
ART. 28 – VARIAZIONI DEI LAVORI.....	9
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI .....	10
ART. 30 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	10
ART. 31 – OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAMENTI.....	10

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto i lavori per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica per ognuna delle sedi dell'Università di Foggia , meglio indicate nel successivo art. 2, da connettere alla rete metropolitana, secondo quanto definito nella "Convenzione per la realizzazione e la gestione della RETE METROPOLITANA DI FOGGIA" stipulata in data 23.07.2009 dall'Università degli Studi di Foggia e AMGAS S.p.A.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare l'opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste negli allegati costituenti parte integrante del capitolato dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a realizzare le opere "a regola d'arte", secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità realizzative specificate nel presente Capitolato e relativo allegato.

**Sarà a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'ottenimento di tutte le pratiche amministrative presso gli enti preposti per l'esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti dalla Committente a proprio carico.**

Per quanto attiene il servizio di manutenzione, esso è prestato per 24 mesi a far data dal collaudo provvisorio con esito positivo, e comprende tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino guasti, help desk, assistenza, produzione della documentazione cartografica e di pre-collaudo e quant'altro espressamente specificato nell'Allegato al presente capitolato.

## **ART. 2 – UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI**

Gli immobili interessati all'esecuzione dei lavori sono:

- 1- Palazzo Ateneo Via Gramsci,89/91 – Foggia.
- 2 - Facoltà di Scienze Motorie Viale Virgilio - Foggia.
- 3 - Facoltà di Economia Via Caggese – Foggia.
- 4 - Facoltà di Giurisprudenza Largo Papa Giovanni Paolo II ,1 – Foggia.
- 5 - Facoltà di Lettere e Filosofia L.go Civitella - Foggia.
- 6 - Facoltà di Scienze della Formazione Via Arpi - Foggia.
- 7 - Facoltà di Agraria Via Napoli – Foggia.
- 8 - Facoltà di Medicina Via Napoli – Foggia.
- 9 - Bioagromed – Via Napoli – Foggia.

## **ART. 3- DURATA DELL'APPALTO**

Il presente contratto avrà la durata di 60 (sessanta) giorni a partire dall'ottenimento delle pratiche di cui all'art. 1 del presente capitolato e scadrà improrogabilmente senza necessità di alcun preavviso da parte dell'Università.

## **ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 68.408,10 oltre IVA al 20%; categoria prevalente OS19, classifica I, importo € 40.126,35 e OS1, classifica I, importo € 28.281,75. Gli oneri di sicurezza, pari a € 2.052,24, non sono soggetti a ribasso.

Il prezzo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà corrisposto, in osservanza dei termini e delle modalità di cui al presente capitolato.

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 163/06 e dell'articolo 45, comma 6 , del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

## **ART. 5 – CATEGORIE E QUALIFICAZIONE**

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classe d'importo, in conformità al DPR n. 34/00, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006:

(d.p.r. n. 34 del	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO
-------------------	-----------	------------	---------

2000 art. 3) CATEGORIA			
OS19	Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	I	€ 40.126,35
OS1	Lavori in terra	I	€ 28.281,75

In alternativa, l'appaltatore potrà possedere i requisiti previsti dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34/2000 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro".

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **ART. 7 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135 e 136 del Dlgs. 163/06.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs. 163/06.

#### **ART. 8 – DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI**

Per realizzare l'intera infrastruttura occorrono le seguenti operazioni e forniture :

- Disfacimenti, scavi e minitrincee, reinterri e ripristini per circa 621 metri totali, di cui circa 230 metri di fornitura e posa tritubo/monotubo;
- Fornitura e posa di 9 pozzetti di raccordo comprensivi di chiusini carrabili e muffole di giunzione;
- Fornitura e posa di canaline a vista per circa per circa 545 metri
- Fornitura e posa di cavo a 24 Fibre per circa 1735 metri più bobina di 500 metri di scorta;
- Giunzione e attestazione ai terminali della fibra e relativi test.
- Rilascio delle planimetrie relative alle opere civili realizzate lungo i percorsi di posa (*as-built*) e delle certificate di tutte le tratte e le giunzioni in fibra.

Per i dettagli si veda il computo metrico estimativo e l'allegato tecnico al presente capitolato.

Al fine di rendere conformi i rilegamenti da realizzare alla dorsale già realizzata si faccia anche riferimento al documento "NT1 Norma Tecnica per la costruzione di Reti di Telecomunicazioni in fibra ottica per Infratel S.p.A.. Si precisa che tale documento è disponibile sul sito [www.unifg.it](http://www.unifg.it) al link bandi e concorsi-bandi di gara .

#### **ART. 9 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate

contrattualmente nel presente Capitolato.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'impresa dovrà altresì, osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'impresa .

L'impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre Imprese in modo da non procurare intralci ed interferenze alle stesse.

#### **ART. 11 - PENALE**

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di euro 500,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo sul tempo utile.

La penale, relativa all'esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto non potrà in ogni caso superare la misura di 1/10 dell'importo contrattuale, nell'ipotesi che il ritardo si prolunghi oltre il periodo di 10 (dieci) giorni, la Stazione appaltante dichiarerà risolto il contratto e potrà in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione dei lavori.

#### **ART. 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

E' escluso ogni compenso per danni causati da forza maggiore.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.

Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui all'art. 136, commi 1, 2 e 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nel caso in cui il mancato ottenimento delle licenze amministrative obbligatorie per legge dipenda da imperizia e da ragioni imputabili all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà

prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

#### **ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare al netto dei lavori eseguiti.

#### **ART. 15 - MANUTENZIONE DELLA FORNITURA FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo la manutenzione della fornitura eseguita verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore che non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso per gli oneri che ne derivassero.

Durante tale periodo l'appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, senza interrompere l'uso degli impianti da parte dell'utenza interessata.

La disciplina del collaudo è riportata nell'allegato al presente capitolato.

#### **ART. 16 - GARANZIA**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la fornitura sia per la qualità dei materiali, sia per la posa in opera, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo. Pertanto, la Ditta aggiudicataria, fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo dell'apparecchiatura ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

#### **ART. 17 - PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data del verbale di collaudo e previa presentazione della fattura intestata a "Università degli Studi di Foggia" – Dipartimento Edilizia, Contratti e Appalti Via Gramsci nn. 89/91 – 71100 Foggia – Codice Fiscale n.94045260711 – Partita IVA n. 03016180717.

#### **ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Dlgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

#### **ART. 19 – NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **ART. 20 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Dlgs. N. 81 del 09.04.2008 (già Dlgs. 626/94), nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **ART. 21 – PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Titolo IV del DLgs 09.04.2008 n. 81 (già Dlgs. 494/96). Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DPR 222/03.

Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del Dlgs. 81/08 e dell'art. 131, comma 4 del Dlgs. 163/06, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. 494/96, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **ART. 22 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

Sarà cura dell'Impresa accertarsi dello stato di consistenza delle aree interessate dalle opere e di tutti i particolari esecutivi ed impiantistici che possono essere utili alla esecuzione dei lavori.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto riconosce:

- di aver preso completa conoscenza particolarmente, di tutte le condizioni ideologiche, climatiche, morfologiche, fisiche ed archeologiche di tali luoghi nei quali dovrà operare e rinunciando di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso economico sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da quelle previste dall'Università degli Studi di Foggia;
- di aver preso completa conoscenza della natura del suolo e del sottosuolo, con particolare riferimento alla eventuale presenza di acqua, ostacoli di ogni genere o infrastrutture come cavidotti e condutture interrate, relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti, gasdotti, fognature, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento, l'utilizzo o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
- di essere edotto che dovrà produrre a sua cura e spese, a mezzo di tecnici laureati ingegneri, iscritti ai relativi Ordini professionali, tutti gli elaborati (*as-built*, certificate, documentazione per l'ottenimento dei permessi presso gli enti pubblici etc.) , grafici e di calcolo, necessari per la realizzazione dell'opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e regolamenti e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che per

esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali, relativi al tempo e al prezzo.

#### **ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- 1) l'offerta dell'Impresa;
- 2) il piano di sicurezza, che ai sensi del Titolo IV del Dlgs. 09.04.2008 n.81 (già Dlgs 494/96) sarà redatto dalla Stazione appaltante;
- 3) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) I documenti richiesti nel Disciplinare di gara.

#### **ART. 24 - CAUZIONI**

L'aggiudicatario alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'aggiudicatario verso l'Università per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.

La cauzione dovrà essere prestata nelle forme di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dovrà essere conforme, laddove applicabile, allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, sia esclusivamente quello di Foggia;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Università.

La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Lo svincolo finale della cauzione verrà disposto dall'Università appaltante dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Università, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione dei lavori e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Università ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Università può inoltre richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nel caso in cui si proceda all'affidamento di varianti, l'aggiudicatario dovrà procedere alla proporzionale integrazione della cauzione emessa a garanzia dell'affidamento principale.

## **ART. 25 - ASSICURAZIONI**

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. 163/2006 a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 – sezione A – allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

La somma assicurata è di € 200.000,00 e il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a 500.000,00 Euro.

Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 – sezione B – allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresе, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **ART. 26 – DOMICILIO LEGALE**

Ai fini del presente appalto l'impresa aggiudicataria, nel contratto, dovrà eleggere domicilio in Foggia.

## **ART. 27 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con DPR n. 554/99 per la parte ancora vigente alla luce di quanto previsto all'art. 256 del DLgs. 163/06;
- il DM n. 145 del 19 aprile 2000;
- il DLgs del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

## **ART. 28 – VARIAZIONI DEI LAVORI**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e

restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nell'art. 4 del presente capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs. 163/06); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

#### **ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali, consistenti nell'apposizione della marca da bollo da € 14,62, sono sempre a carico dei contraenti con le pubbliche amministrazioni come stabilito dall'art. 16 bis della legge di contabilità di Stato (R.D. 2440 del 1923). L'apposizione della stessa è condizione sine qua non per il perfezionamento del contratto, come sancito dal D.P.R. n. 642/1972 che assoggetta a imposta fissa di bollo i contratti stipulati con gli enti pubblici.

#### **ART. 30 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno raccolti presso l'Università degli studi di Foggia – Dipartimento Edilizia, Contratti e Appalti, sito in Via Gramsci nn. 89/91 – 71122 Foggia, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. Si informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

#### **ART. 31 – OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).